REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI

ART. 1

L'Amministrazione comunale, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, favorisce l'iniziativa di Enti, Associazioni, privati, dirette ad incrementare lo sviluppo economico, sociale e culturale della città, a promuovere manifestazioni sportive ad ogni livello, sia nazionale che internazionale, nonché a salvaguardare tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità o di parti di essa.

ART. 2

Al fine di cui al precedente articolo l'Amministrazione comunale concede sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituzioni, ecc. ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

I benefici assumono la forma di contributi, quando l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

Sono considerate altre utilità economiche la fruizione gratuita o agevolata di prestazioni, servizi o beni mobili e immobili del Comune. L'uso di tali beni è disposto su domanda degli interessati alla quale deve essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e/o sull'iniziativa oggetto della richiesta, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

- **Beni mobili:** Tale utilizzo può essere ricorrente od occasionale e può essere concesso con i criteri e le modalità previste per l'assegnazione di contributi di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, in relazione alle reali disponibilità e compatibilmente con le attività programmate dal Comune.
- **Beni immobili:** In casi eccezionali, qualora l'iniziativa oggetto della richiesta rappresenti finalità di interesse pubblico o costituisca un'utilità per l'Amministrazione Comunale, il Sindaco può concedere l'uso gratuito o agevolato dei seguenti beni immobili: a) locali del centro civico Creobicce; b) locale denominato "Ufficio Manifestazioni" al piano terra del Palazzo del Turismo.

Senza che ciò costituisca utilità economica a favore di terzi, il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, qualora la stessa sia promossa e organizzata da soggetti terzi ed il Comune, in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore, assumendola come attività propria.

ART. 3

I soggetti interessati dovranno inoltrare apposita domanda corredata della seguente documentazione:
a) programma dell'iniziativa o relazione sull'attività per la quale si richiede il contributo
b) preventivo di spesa dettagliato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione ecc.
c) impegno di utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso.
d) indicazione di altri enti pubblici privati, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta (in caso negativo va segnalato: *non sono stati richiesti contributi a nessun altro ente pubblico, privato o economico per tale iniziativa*)
e) indicazione dell'entità dell'intervento richiesto
f) codice fiscale e/o partita iva

g) indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'Ente ovvero indicazione del c/c bancario o postale e loro sede di riferimento

Le domande devono pervenire di norma almeno 20 giorni prima della data fissata per la realizzazione dell'iniziativa. Qualora le domande pervengano oltre i termini di cui sopra il Comune non ha l'obbligo di concludere il relativo procedimento amministrativo. Le domande di sovvenzione per le iniziative a carattere continuativo devono pervenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'iniziativa.

ART. 4

Criteri generali di ammissibilità:
Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le richieste inoltrate da: Enti pubblici o privati, Associazioni, Cooperative, Istituzioni, Comitati, Fondazioni che svolgano attività senza scopo di lucro e che risultino costituiti da non meno di un anno al momento della richiesta.

- L'attività svolta dal richiedente e l'iniziativa oggetto della richiesta non devono essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume nonché alla legge.
- La richiesta di contributo deve riguardare i seguenti settori d'intervento: culturale, turistico, ricreativo, sportivo, scolastico-educativo, socio-assistenziale, tutela ambientale e protezione civile.
- Nell'ambito dei settori di cui al punto precedente verrà data priorità ad iniziative legate alla promozione e sviluppo del territorio sotto tutti gli aspetti, ad attività di studio e ricerca, convegni, iniziative finalizzate alla crescita del pluralismo sportivo, attività di sviluppo di programmi di intervento socio-assistenziale e di volontariato a favore della comunità locale.

ART. 5

La Giunta comunale, su istruttoria predisposta dai servizi competenti, stabilisce con atti di indirizzo i criteri specifici per l'ammissione ai contributi richiesti.
Sulla base dei suddetti atti di indirizzo e dei criteri generali di cui al precedente articolo 4, il Responsabile di Settore determina la concessione dei contributi.

L'erogazione di ogni genere di provvidenza è subordinata alla compatibilità con gli stanziamenti previsti dal bilancio comunale.

La Giunta stabilisce l'importo massimo dei contributi che possono essere erogati direttamente dal Responsabile di settore.

ART. 6

Il contributo non può mai essere superiore alla differenza entrate/uscite ed è erogato solo sulla base della documentazione da presentarsi a consuntivo quale prova delle spese effettivamente sostenute.
L'Amministrazione comunale può concedere anticipazioni fino all'80% dell'importo assegnato per interventi di particolare rilievo.

La concessione di sovvenzioni di qualunque tipo non conferisce diritto né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

ART. 7

L'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da Enti, Associazioni e privati nei settori attinenti i compiti del Comune.
La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione di sovvenzioni di qualunque tipo.
Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dalla Giunta sulla base dei seguenti criteri:

- attinenza alle finalità e ai programmi dell'Amministrazione comunale
- rilevanza nell'ambito dei settori di cui all'art. 4
- assenza di fini di lucro

Il patrocinio non oneroso è concesso con atto del Sindaco.
La concessione di patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa le seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GABICCE MARE".

ART. 8

Tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica saranno iscritti sull'apposito albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito ai sensi dell'art. 22 L. 30/12/91 n. 412.

ART. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.